

Allegato A) alla Determinazione n.673 del 27/09/2021

**Comune di Malo**  
Provincia di Vicenza

CONVENZIONE  
PER CONFERIMENTO INCARICO

***SERVIZIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA PROGETTO SCHEDATURA E  
REDAZIONE ELENCO CONSISTENZA  
DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MALO***

**CIG: ZEC333033D**

Professionista: **Andrea Spaliviero**, C.F. SPLNDR69M15L840D - Via Saudino,52,  
VICENZA

Tra il **Comune di Malo**, nella persona del legale rappresentante Dr. Giuseppe Formilan, Responsabile del Settore Sport-Cultura-Istruzione, domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo – P.Iva 00249370248

e

il **Dr. Andrea Spaliviero**, residente a Vicenza (VI) in Via Saudino,52, C.F. SPLNDR69M15L840D, di seguito indicato come “professionista”.

**si conviene e stipula quanto segue:**

#### **ART. 1) – OGGETTO**

In esecuzione della determina n. 673 del 27/09/2021 il Comune di Malo, per il tramite del proprio legale rappresentante, affida alla *Professionista*, che accetta, l’incarico per un servizio di consulenza scientifica e di supporto nella realizzazione del progetto di schedatura e redazione nell’elenco consistenza della sezione novecentesca dell’Archivio Storico Comunale.

#### **ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Nell’esecuzione del presente incarico il *Professionista* si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente in materia nel rispetto delle indicazioni date dalla Soprintendenza Archivistica e le prestazioni indicate all’articolo 1 saranno svolte secondo quanto richiesto dal Comune di Malo e dall’Assessorato competente.

#### **ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, il *Professionista* venisse a conoscenza.

Il *Professionista* espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

#### **ART. 4) – TERMINI PER ESPLETAMENTO INCARICO**

Il *Professionista* è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico a partire dall’adozione della determinazione di affidamento incarico e fino al 31/12/2021.

## **ART. 5) – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è fissato in € 350,00 al netto delle ritenute di legge, per la somma complessiva di € 440,00, come da preventivo in atti.

## **ART. 6) – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le parti concordano nel ritenere che il compenso è proporzionato alla quantità e qualità di lavoro pattuito. Nessun ulteriore rimborso o altro compenso sarà richiesto ed erogato.

La liquidazione è disposta in accordo con il Responsabile del servizio.

All'atto del pagamento il Comune opera le eventuali ritenute di legge.

In caso di inadempimento contrattuale l'Ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN \_\_\_\_\_, presso la BANCA \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

## **ART. 7) – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Il *Professionista*, con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo del presente affidamento (CIG) è ZEC333033D.

Qualora il *Professionista* non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## **ART. 8) – RISOLUZIONE E RECESSO**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con

l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

### **ART. 9) – INCOMPATIBILITÀ**

Per il *Professionista*, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni suindicate, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Il *Professionista* ha dichiarato l'assenza di motivi di incompatibilità od inconfiribilità, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e del D. Lgs. 39/2013.

### **ART. 10) – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

Il Professionista conosce ed accetta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2021–2022–2023 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2021–2022–2023 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 26.01.2021.

Il Professionista prende atto che ai sensi dell'art 1 comma 3 del codice di comportamento dell'ente, approvato con delibera di giunta n. 10 del 26.01.2021 (visibile alla sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti-Corruzione del sito internet del Comune di Malo) è soggetto ai doveri cui viene assoggettato il dipendente e che la violazione di tali doveri comporta la decadenza dall'incarico".

### **ART. 11) – CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il *Professionista* e il *Comune di Malo* in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Vicenza.

## **ART. 12) – RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

## **ART. 13) – SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

## **ART. 14) - CLAUSOLE FISCALI**

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

## **ART. 15) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 con le modifiche apportate dal D. L. 14 giugno 2019, n.53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al DGPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Malo – email [info@comune.malo.vi.it](mailto:info@comune.malo.vi.it) - PEC [malo.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:malo.vi@cert.ip-veneto.net) – tel. 0445-585211.

Per il **COMUNE DI MALO**

*Dr. Giuseppe Formilan (f.to digitalmente)*

**IL PROFESSIONISTA**

*Dr. Andrea Spaliviero*